

Contratti pubblici (2)

L'esclusione della consorziata individuata successivamente al completamento delle procedure di gara.

TAR Toscana – Firenze, Sezione I, 20 aprile 2018 n. 560.

[Approfondisci...](#)

Al Consorzio Stabile, avviati i lavori, non può essere revocata l'aggiudicazione per dichiarazione non veritiera dell'impresa che sostituisce l'originaria consorziata indicata come esecutrice.

La presentazione di una dichiarazione non veritiera, da parte anche solo di un consorziato esecutore, costituisce, infatti, motivo di esclusione dalla procedura di gara dell'intero consorzio solo nella fase di partecipazione alla gara. Non è ammessa l'applicazione analogica del disposto di cui agli artt. 89 e 80, comma 5, lett. f-bis) e comma 6 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Le disposizioni di cui all'art. 89 comma 3 e dell'art. 48, comma 7-bis del d.lgs. n. 50/2016, d'altra parte, consentono alla mandataria di procedere alla sostituzione delle consorziate esecutrici se "...la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere in tale sede la mancanza di un requisito di partecipazione in capo all'impresa consorziata".

Sul punto merita rilevarsi che il Consorzio Stabile si pone direttamente in veste di parte contrattuale, con relativa assunzione in proprio di tutti gli obblighi e le responsabilità. Di conseguenza, i requisiti di partecipazione devono essere posseduti e verificati solo in capo al consorzio stabile che partecipa alla gara e non anche in capo all'impresa consorziata indicata come esecutrice, tanto più che, ricadendo la prestazione contrattuale direttamente sul consorzio, esso può in ogni caso provvedervi direttamente, senza essere vincolato alla originaria designazione.